



### Sommario

#### II Atti non legislativi

##### DECISIONI

- ★ **Decisione (UE) 2020/28 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per fornire assistenza alla Grecia** ..... 1

##### Rettifiche

- ★ **Rettifica del regolamento (UE) 2019/216 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 gennaio 2019, relativo alla suddivisione dei contingenti tariffari inclusi nell'elenco dell'OMC riferito all'Unione a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione e recante modifica del regolamento (CE) n. 32/2000 del Consiglio (GU L 038 dell'8.2.2019)** ..... 3
- ★ **Rettifica del regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore delle frontiere e dei visti e che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 e (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio e le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio (GU L 135 del 22.5.2019)** ... 4
- ★ **Rettifica del regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione, e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 e (UE) 2019/816 (GU L 135 del 22.5.2019)** ..... 5



## II

(Atti non legislativi)

## DECISIONI

**DECISIONE (UE) 2020/28 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO****del 27 novembre 2019****relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per fornire assistenza alla Grecia**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

visto l'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria <sup>(2)</sup>, in particolare il punto 11,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il Fondo di solidarietà dell'Unione europea («il Fondo») è destinato a consentire all'Unione di rispondere in modo rapido, efficiente e flessibile alle situazioni di emergenza per dimostrare solidarietà con la popolazione delle regioni colpite da catastrofi naturali.
- (2) Per il Fondo è fissato un massimale annuo pari a 500 000 000 EUR (a prezzi 2011), come stabilito all'articolo 10 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio <sup>(3)</sup>.
- (3) Il 15 maggio 2019 la Grecia ha presentato una domanda di mobilitazione del Fondo in seguito alle piogge e alle tempeste di eccezionale intensità che hanno colpito Creta tra il 23 e il 26 febbraio 2019 con conseguenti inondazioni e frane.
- (4) La domanda della Grecia è conforme alle condizioni per la concessione di un contributo finanziario del Fondo, come stabilito all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 2012/2002.
- (5) È opportuno pertanto procedere alla mobilitazione del Fondo per fornire un contributo finanziario alla Grecia.
- (6) Con la decisione (UE) 2019/277 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(4)</sup>, il Fondo è stato mobilitato per fornire l'importo di 50 000 000 EUR in stanziamenti di impegno e di pagamento per il versamento di anticipi per l'esercizio finanziario 2019. Tali stanziamenti sono stati utilizzati solo in misura molto limitata. Di conseguenza vi è la possibilità di finanziare integralmente l'importo della presente mobilitazione mediante la riassegnazione degli stanziamenti disponibili per il versamento di anticipi nel quadro del bilancio generale dell'Unione per l'esercizio finanziario 2019.
- (7) Al fine di ridurre al minimo i tempi di mobilitazione del Fondo, è opportuno che la presente decisione si applichi a decorrere dalla data della sua adozione,

<sup>(1)</sup> GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3.

<sup>(2)</sup> GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

<sup>(3)</sup> Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884).

<sup>(4)</sup> Decisione (UE) 2019/277 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2018, relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per il versamento degli anticipi a titolo del bilancio generale dell'Unione per il 2019 (GU L 54 del 22.2.2019, pag. 5).

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Nel quadro del bilancio generale dell'Unione per l'esercizio 2019, il Fondo di solidarietà dell'Unione europea è mobilitato per erogare alla Grecia l'importo di 4 552 517 EUR in stanziamenti di impegno e di pagamento.

L'importo di cui al primo comma è finanziato integralmente dagli stanziamenti mobilitati per il versamento di anticipi disponibili nel bilancio dell'Unione per l'esercizio finanziario 2019. Gli stanziamenti disponibili per il versamento degli anticipi sono ridotti di conseguenza.

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Essa si applica a decorrere dal 27 novembre 2019.

Fatto a Strasburgo, il 27 novembre 2019.

*Per il Parlamento europeo*  
*Il presidente*  
D. M. SASSOLI

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*  
T. TUPPURAINEN

---

## RETTIFICHE

**Rettifica del regolamento (UE) 2019/216 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 gennaio 2019, relativo alla suddivisione dei contingenti tariffari inclusi nell'elenco dell'OMC riferito all'Unione a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione e recante modifica del regolamento (CE) n. 32/2000 del Consiglio**

*(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 38 dell'8 febbraio 2019)*

Pagina 18, allegato, parte A, tabella, 19<sup>a</sup> riga (relativa al numero d'ordine 094321):

*anziché:*

«Zuccheri di canna o di barbabietola	t (equivalente in zuccheri bianchi)	10 000	IDN	094321	58,4 %	5 841»
--------------------------------------	-------------------------------------	--------	-----	--------	--------	--------

*leggasi:*

«Zuccheri di canna o di barbabietola	t (equivalente in zuccheri bianchi)	10 000	IND	094321	58,4 %	5 841»
--------------------------------------	-------------------------------------	--------	-----	--------	--------	--------

**Rettifica del regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore delle frontiere e dei visti e che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 e (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio e le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio**

*(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 135 del 22 maggio 2019)*

Pagina 74, articolo 62, paragrafo 5, lettera a):

*anziché:*

«a) al paragrafo 1, è inserita la lettera seguente:  
“d bis) gruppo consultivo sull'interoperabilità;”»

*leggasi:*

«a) al paragrafo 1, è inserita la lettera seguente:  
“d ter) gruppo consultivo sull'interoperabilità;”».

---

**Rettifica del regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione, e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 e (UE) 2019/816**

*(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 135 del 22 maggio 2019)*

1. Pagina 97, articolo 4, punto 8):

*anziché:* «8) “dati di identità”: i dati di cui all'articolo 27, paragrafo 3, lettere da a) a e);»

*leggasi:* «8) “dati di identità”: i dati di cui all'articolo 27, paragrafo 3, lettere a) e b);»

2. Pagina 124, articolo 59, paragrafo 5, lettera a):

*anziché:* «a) al paragrafo 1, è inserita la lettera seguente:  
“d bis) gruppo consultivo sull'interoperabilità;”»

*leggasi:* «a) al paragrafo 1, è inserita la lettera seguente:  
“d ter) gruppo consultivo sull'interoperabilità;”».

---





ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)  
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



**Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea**  
2985 Lussemburgo  
LUSSEMBURGO

**IT**